

	REP.GEN.N. 49.491	RACC.N. 28.245
	"ASSOCIAZIONE PER L'AUTISMO ENRICO MICHELI APS ETS"	<b>REGISTRATO A NOVARA</b>
	VERBALE DI ASSEMBLEA	<b>il 13 dicembre 2023</b>
	REPUBBLICA ITALIANA	<b>al n. 15054</b>
	L'anno duemilaventitrè ed il giorno quattro	<b>serie 1T</b>
	del mese di dicembre, alle ore diciotto e quindici minuti.	<b>esatti Euro 0,00</b>
	In Novara e presso la sede dell'associazione di cui infra in	
	Corso Risorgimento n. 237, avanti a me Dottor ANDREA MILANO	
	Notaio alla residenza di Novara, iscritto al Collegio Notari-	
	le dei Distretti riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monfer-	
	rato.	
	E' PERSONALMENTE COMPARSA LA SIGNORA	
	DEBERNARDI FRANCESCA, nata a Vercelli il 28 luglio 1974, che	
	dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente	
	dell'associazione di promozione sociale denominata ASSOCIA-	
	ZIONE PER L'AUTISMO ENRICO MICHELI APS ETS, con sede in No-	
	vara, Corso Risorgimento n. 237, codice fiscale e partita I-	
	VA 02212860031, già iscritta nel Registro Regionale Centra-	
	lizzato provvisorio delle Persone Giuridiche a seguito di De-	
	termina n. 114 in data 10 maggio 2017 n. 1286 e iscritta al	
	R.U.N.T.S., a seguito di procedura di trasmigrazione automa-	
	tica, con determinazione dirigenziale del 29 dicembre 2022	
	ATTO DD 2690/A1419A/2022.	
	Comparsente della cui identità personale e menzionata qualifi-	
	ca io Notaio sono certo la quale mi dichiara che sono stati	

	convocati, in seconda convocazione, in questo luogo e giorno,	
	per le ore diciotto i soci dell'associazione per costituirsi	
	in assemblea allo scopo di discutere e deliberare sul se-	
	guente:	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1) trasformazione dell'ente dall'attuale forma giuridica di	
	associazione di promozione sociale con personalità giuridica	
	riconosciuta ETS in Associazione con personalità giuridica	
	riconosciuta Ente del Terzo Settore;	
	2) varie ed Eventuali.	
	La Comparsa invita quindi me Notaio a far constare da ver-	
	bale redatto nella forma di atto pubblico le risultanze della	
	riunione e le delibere che la stessa adotterà.	
	A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:	
	assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e di	
	statuto, la Comparsa stessa la quale constata e dichiara	
	che è andata completamente deserta l'assemblea in prima con-	
	vocazione, convocata per il giorno 3 dicembre 2023 alle ore	
	23:30, che oltre ad essa comparsa, quale Presidente del	
	Consiglio Direttivo, sono presenti i signori:	
	NOBILI DANIELE, nato ad Omegna (VB) il 9 agosto 1969;	
	DEMARTIS BENEDETTA, nata a Monti (SS) il 18 giugno 1953;	
	UGLIETTI MARIA GRAZIA, nata a Novara il 14 maggio 1963;	
	LUNGI LAURA, nata a Novara il 30 agosto 1983;	
	OCCHETTA ALDO, nato a Novara il 5 febbraio 1967;	

VIALETTO GIOVANNI, nato a Bassano del Grappa il 6 febbraio

1977;

FONTANA LORENZA, nata a Galliate (NO) il 25 novembre 1979;

PEZZANA CHIARA, nata a Novara il 10 agosto 1972, in collegamento da remoto;

SPAGONE VALENTINA, nata a Foggia il 4 ottobre 1983, in collegamento da remoto;

mentre risulta assente la signora BEYERSDORF PASINO PRISCILLA, nata a San Paolo del Brasile (Brasile) il 23 giugno 1969;

- che è stata raggiunta, con presenza in proprio e tramite delega, la maggioranza costitutiva prevista dall'art. 12 del vigente statuto per la validità dell'assemblea, come da foglio presenze conservato negli atti dell'Associazione;

- che le deleghe sono conformi alle previsioni di Statuto e del Codice Civile;

- che l'associazione ha nominato quale Organo di Controllo la dottoressa Massimelli Fulvia che, regolarmente e tempestivamente avvertita dell'assemblea, come la comparente mi dichiara, ha già espresso parere favorevole a quanto oggetto di delibera e non si è opposta alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;

- che la Presidente ha accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti.

Pertanto la Comparente dichiara che la presente Assemblea è regolarmente convocata e costituita e atta a deliberare sugli

	argomenti posti all'Ordine del Giorno.	
	Passando a trattare quanto posto all'Ordine del Giorno la	
	Presidente illustra ai presenti le ragioni per le quali si	
	rende necessaria la trasformazione dell'ente dall'attuale	
	forma di Associazione di Promozione Sociale a quella di sem-	
	plice Associazione con personalità giuridica e che tale cam-	
	biamento rende comunque necessaria l'approvazione di un	
	nuovo testo di statuto che viene esaurientemente illustra-	
	to ai presenti.	
	In conseguenza di ciò, continua la Presidente, si renderà	
	quindi necessario formalizzare il passaggio dalla sezione	
	del RUNTS dedicata alle APS a quella relativa agli Altri Enti	
	del Terzo Settore muniti di personalità giuridica.	
	L'Assemblea dopo breve ma esauriente discussione, all'unani-	
	mità	
	DELIBERA	
	1) di trasformare l'ente dall'attuale forma giuridica di	
	associazione di promozione sociale con personalità giuridica	
	riconosciuta ETS in Associazione con personalità giuridica	
	riconosciuta Ente del Terzo Settore;	
	2) di modificare conseguentemente la denominazione da "AS-	
	SOCIAZIONE PER L'AUTISMO ENRICO MICHELI APS" in "Associazione	
	per l'Autismo Enrico Micheli Ente del Terzo Settore", sigla-	
	bile "Associazione per l'Autismo Enrico Micheli ETS";	
	3) di adottare in funzione di detta trasformazione un nuovo	

testo di statuto sociale nella formulazione esposta dalla  
Presidente.

La Presidente mi consegna quindi il nuovo testo di statuto  
che, composto da 21 (ventuno) articoli, viene allegato al  
presente atto sotto la lettera **A** quale sua parte integrante e  
sostanziale, omessane la lettura per dispensa della Comparen-  
te con il mio consenso.

Prima di sciogliersi l'Assemblea conferisce alla Presidente  
dell'associazione ogni potere e facoltà affinché possa appor-  
tare al presente verbale e all'allegato statuto quelle modi-  
fiche, aggiunte e soppressioni che l'Autorità competente do-  
vesse richiedere in sede di iscrizione delle modifiche come  
qui deliberate al Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

Null'altro essendoci all'Ordine del Giorno e nessuno chieden-  
do la parola, l'Assemblea termina essendo le ore diciotto e  
trentasei minuti.

Le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono a  
carico dell'associazione.

Si chiede la registrazione del presente atto in esenzione  
dall'imposta di bollo e di registro trattandosi di associa-  
zione ETS.

Io notaio ho omesso la lettura di quanto allegato per dispen-  
sa della Comparente.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, del quale ho da-  
to lettura, alla presenza dell'Assemblea, alla Comparente

che lo approva ed in conferma con me lo sottoscrive essendo

le ore diciotto e trentanove minuti.

Parte scritto da me notaio e parte dattiloscritto da persona

di mia fiducia su sei facciate di due fogli fin qui.

F.to FRANCESCA DEBERNARDI

F.to ANDREA MILANO

**ALLEGATO "A" AL REP. N. 49.491/28.245**

**Statuto**

**"Associazione per l'Autismo Enrico Micheli**

**Ente del Terzo Settore"**

**Art. 1**

**Costituzione, denominazione e sede**

1. È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii., l'Associazione con personalità giuridica denominata "Associazione per l'Autismo Enrico Micheli Ente del Terzo Settore", siglabile "Associazione per l'Autismo Enrico Micheli ETS".

2. L'Associazione potrà utilizzare la locuzione Ente del Terzo Settore e l'acronimo ETS nella propria denominazione sociale a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Novara. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

4. L'Associazione ha facoltà di aprire, con delibera del Consiglio Direttivo, sezioni locali o sedi secondarie e opera

prevalentemente nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.

5. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 14.

## **Art. 2**

### **Scopi e finalità**

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province Autonome, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli Enti Locali e gli Enti Pubblici e Privati.

2. L'Associazione ha quale scopo e finalità quello di promuovere l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili in favore delle persone autistiche e con disturbi pervasivi dello sviluppo, affinché sia loro garantito il diritto ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

## **Art. 3**

### **Attività**

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività che

concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si pro-

pone di svolgere in via principale ed in conformità alle nor-

me particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività

di interesse generale di seguito riportate:

- Interventi e prestazioni sanitarie (di cui alla lettera b)

del comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii);

- Prestazioni socio sanitarie (di cui alla lettera c) del

comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii);

- Educazione, istruzione e formazione professionale (di cui

alla lettera d) del comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e

ss.mm.ii);

- Formazione universitaria e post universitaria (di cui alla

lettera g) del comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e

ss.mm.ii);

- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (di

cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 5 del D.lgs.

117/2017 e ss.mm.ii);

- Organizzazione e gestione di attività culturali di interes-

se sociale incluse attività di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato (di cui alla lettera

i) del comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii);

- Formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione del

bullismo e al contrasto della povertà educativa (di cui alla

lettera l) del comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e

ss.mm.ii);

	- Alloggio sociale nonchè ogni altra attività di carattere	
	residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,	
	sanitari, culturali, formativi o lavorativi (di cui alla lettera q) del comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e	
	ss.mm.ii)	
	- Promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali e	
	promozione delle pari opportunità (di cui alla lettera w) del	
	comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii)	
	2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione	
	intende:	
	- Creare un collegamento tra le famiglie degli autistici e	
	valorizzarne le potenzialità terapeutiche e il valore essenziale come primaria componente educativa.	
	- Sostenere, stimolare e collaborare con Enti/Fondazioni di	
	ricerca scientifica, allo scopo di orientare la ricerca verso	
	studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori	
	dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società.	
	- Promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, di famigliari di persone con autismo, caregiver, insegnanti ed operatori mediante corsi, convegni e	
	pubblicazione in coerenza con le definizioni internazionali	
	ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello	

sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze.

- Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, Ospedali, istituti di ricerca e di cura...) e privati nonché altri Enti del Terzo Settore e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, socio sanitarie, riabilitative, sportive, di avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.

- Promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture riabilitative, sociosanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con autismo e di disabili intellettivi e relazionali.

- Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altri Enti del Terzo Settore allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone con autismo.

- Stabilire rapporti di collaborazione e federazione con associazioni italiane e/o straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi;

4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea degli associati. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 4**

##### **Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo, è indivisibile ed è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione e destinati a patrimonio;
- c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, da:

	a. quote associative e contributi degli associati e degli a-	
	derenti;	
	b. contributi pubblici e privati;	
	c. donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;	
	d. finanziamenti e contributi del Fondo sociale europeo e ad	
	altri finanziamenti e contributi europei per progetti fina-	
	lizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per	
	il sostegno alle attività dell'Associazione;	
	e. rendite patrimoniali;	
	f. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs	
	117/2017 e ss.mm.ii.);	
	g. proventi derivanti dalla partecipazione a bandi provincia-	
	li, regionali, nazionali o internazionali;	
	h. proventi dalle attività di interesse generale svolte e	
	dalle eventuali attività "diverse" di natura secondaria e	
	strumentale, di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e	
	ss.mm.ii, tra cui possibili sponsorizzazioni o proventi pub-	
	blicitari.	
	i. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità	
	dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del	
	D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..	
	2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gen-	
	naio e termine il 31 dicembre di ogni anno.	
	3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige	
	il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per	

l'approvazione all'Assemblea degli associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

5. È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **Art. 5**

### **Associati**

1. Il numero degli associati è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, Enti pubblici, altri soggetti collettivi privati o pubblici, compresi gli enti societari, che condividono gli scopi e le finalità dell'orga-

nizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6.

#### **Art. 6**

##### **Criteri di ammissione ed esclusione degli Associati**

1. L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60

	(sessanta) giorni dalla data della deliberazione, è ammesso	
	ricorso all'assemblea degli associati.	
	3. Il ricorso all'assemblea degli associati è ammesso entro	
	60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunica-	
	zione.	
	4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interes-	
	sati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli	
	associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabi-	
	lita dall'Assemblea.	
	5. La qualifica di associato è intrasmissibile.	
	6. La qualifica di associato si perde per morte, recesso od	
	esclusione.	
	7. Le dimissioni da associato (recesso) devono essere presen-	
	tate per iscritto al Consiglio direttivo.	
	8. L'esclusione di un associato viene deliberata dall'Assem-	
	blea degli associati, su proposta del Consiglio direttivo,	
	dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti	
	che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.	
	L'esclusione viene deliberata nei confronti dell'associato	
	che:	
	- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli	
	eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi dell'Associazione;	
	- si renda moroso nel versamento della quota associativa an-	
	nuale, trascorsi 30 (trenta) giorni dal sollecito scritto;	

- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

9. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli associati.

10. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

11. L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

12. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 7**

##### **Diritti e Doveri degli Associati**

1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività;

2. Gli associati hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente,

	dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;	
	- di eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;	
	- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;	
	- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.	
	Gli associati minorenni, in sede di partecipazione alle riunioni assembleari e comunque associative, nonché nell'espressione del relativo voto, sono rappresentati ex lege dal responsabile genitoriale o, in mancanza, dal tutore o dal rappresentante legale.	
	3. Gli associati sono tenuti:	
	- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;	
	- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;	
	- al pagamento nei termini della quota associativa.	
	<b>Art. 8</b>	
	<b>Quota associativa</b>	
	1. Gli associati devono corrispondere entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo; la quota as-	

sociativa è intrasmissibile e non restituibile.

2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli associati effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

#### **Art.9**

##### **Norme sul volontariato**

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea degli associati. Sono vietati rimborsi

spese di tipo forfettario.

5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo stabilito dall'Assemblea degli associati, la quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, nonchè con l'eventuale ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

#### **Art. 10**

##### **Lavoratori**

1. L'associazione, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie di interesse generale, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 16 e 8, comma 3, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

#### **Art. 11**

##### **Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:  
- l'Assemblea degli Associati;

- il Consiglio direttivo;

- il Presidente;

- l'Organo di Controllo;

2. Sono organi facoltativi dell'Associazione:

- il Collegio dei Probiviri.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## **Art. 12**

### **Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 10 (dieci) giorni

	di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la	
	data e l'orario della prima convocazione e della seconda con-	
	vocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diver-	
	so. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto	
	dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze	
	cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.	
	L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal	
	Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove	
	previsto) o da altro associato appositamente eletto in sede	
	assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un	
	segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tut-	
	ti gli associati anche assenti o dissenzienti. Le discussioni	
	e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verba-	
	le redatto da un componente dell'Assemblea appositamente e-	
	letto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presi-	
	dente.	
	4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati i-	
	scritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati che siano	
	in regola con il pagamento della quota associativa annuale.	
	5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche me-	
	diante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio	
	voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia pos-	
	sibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e	
	vota.	
	6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi	

rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso

delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

### **Art. 13**

#### **Assemblea Ordinaria degli Associati**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nonché per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione.

4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio d'esercizio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;

- approva il bilancio sociale, se redatto per obbligo di leg-

		ge o per scelta volontaria dell'ente;
		- approva il bilancio preventivo;
		- discute ed approva i programmi di attività;
		- elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone
		preventivamente il numero e li revoca;
		- elegge e revoca i/il componenti/e dell'organo di controllo;
		- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi
		sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confron-
		ti;
		- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
		- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo
		dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio
		direttivo attingendo dalla eventuale graduatoria dei non e-
		letti;
		- approva gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione
		e le loro variazioni;
		- delibera sugli eventuali contributi straordinari, di natura
		comunque volontaria, richiesti agli associati;
		- delibera sull'esclusione degli associati;
		- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame
		dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto
		costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
		- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di
		ammissione di nuovi associati;
		- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni

necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;

- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 14**

##### **Assemblea Straordinaria degli Associati**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 12.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione;

3. L'Assemblea straordinaria degli associati approva altresì eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione. In tali casi l'Assemblea delibera, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, con decisione deliberata con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti)

degli associati presenti, in proprio o per delega.

## **Art. 15**

### **Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) sino a un massimo di 11 (undici) consiglieri scelti tra gli associati che rimangono in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili; si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.

3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario.

4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e i nuovi eletti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo in carica. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o di loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga

mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il limite massimo stabilito dall'Assemblea degli associati.

8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio sociale, qualora la sua redazione si renda obbligatoria per raggiungimento delle soglie previste dalla legge oppure sia frutto di una scelta volontaria dell'ente;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo;



10. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;

11. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente almeno ogni 3 (tre) mesi e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 4 componenti;

12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo o con almeno 2 (due) giorni di anticipo in caso di urgenza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;

13. I Consiglieri possono intervenire nel Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota;

14. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Diretti-

vo, tenuto a cura del Consiglio medesimo;

15. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

#### **Art. 16**

##### **Presidente**

1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati;

2. In caso di assenza o impedimento debitamente documentati, le sue funzioni spettano al vicepresidente;

3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti adottati del presidente vengono esaminati e sottoposti a ratifica obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

#### **Art. 17**

### Organo di controllo

1. L'Organo di Controllo, nominato ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore e composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro, viene nominato dall'Assemblea degli associati e può anche essere monocratico.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, esercita altresì la revisione legale dei conti.

3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, rispetti le linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

4. L'Organo di controllo dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento

delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 18**

##### **Comitati Tecnici**

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea degli associati, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, con funzione consultiva e propositiva in merito alla definizione e realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento dei Comitati Tecnici e ne nomina i rispettivi coordinatori.

#### **Art. 19**

##### **Il Collegio dei probiviri**

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più associati, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti.

2. Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo o di altri organi sociali. I Probiviri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre volte.

**Art. 20**

**Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017.

2. In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le deliberazioni assembleari o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

**Art. 21**

**Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

F.to FRANCESCA DEBERNARDI

F.to ANDREA MILANO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Novara, 20 dicembre 2023